



FEDERAZIONE ITALIANA BADMINTON

UFFICIO DEL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

Procedimento 1/2016

Il Giudice Sportivo Nazionale Avv. Stefano Paoletti ha reso la seguente:

DECISIONE N. 1/2016

Oggetto: Circuito serie B-D-F-H svoltosi a Chiari (BS) il 29 novembre 2015

FATTO

- con referto arbitrale del 30 novembre 2015 il Giudice Arbitro Rosita Castaldo segnalava alla Segreteria Federale, che durante la manifestazione sportiva in oggetto nell'ambito del calendario Agonistico Federale, l'atleta Giuseppe Foco contravveniva in più occasioni all'obbligo di una condotta in linea con i principi sportivi dettati dallo statuto rivolgendosi con tono non confacente e irriverente al Giudice Arbitro durante l'incontro finale del torneo e reiterando il comportamento anche durante la premiazione così come indicato nella segnalazione del Giudice Arbitro;
- con provvedimento dell'8 gennaio 2016 il Giudice Sportivo Nazionale provvedeva ai sensi dell'articolo 84 del regolamento di Giustizia ed invitava la parte interessata a depositare eventuali memorie e documenti difensivi fissando la data della decisione per il 18 gennaio 2016;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Letta la segnalazione del Giudice Arbitro e le carte federali, preso atto che l'atleta non ha ritenuto di depositare memorie difensive né documenti, ritiene il giudicante che l'atleta Giuseppe Foco abbia disatteso agli obblighi e ai precetti di cui alle Norme Federali con particolare riguardo all'articolo 1.2 del Regolamento di Giustizia oltretutto ai principi di Fair Play richiamati nello Statuto e nei regolamenti federali.

In ragione di ciò si ritiene opportuna per l'Atleta Giuseppe Foco la sanzione della ammonizione con biasimo rivolto a mezzo comunicato ufficiale a carico dell'atleta con espresso invito ad astenersi, per l'avvenire, dal commettere altre infrazioni di tale natura.

Così deciso il 18 gennaio 2016.

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE:

Avv. Stefano Paoletti

Si comunichi nei termini al Procuratore Federale e alle parti interessate.